

COMUNE DI TURI

(CITTA' METROPOLITANA DI BARI)



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PERMESSI NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) E CENTRO STORICO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 81 DEL 16 DICEMBRE 2008

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n.36 del 29 MAGGIO 2009

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n.03 del 21 FEBBRAIO 2011

INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n.09 del 12 MARZO 2013

MODIFICATO ED INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 07 del 19 APRILE 2016 – con entrata in vigore in data 02 MAGGIO 2016

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina il transito e la sosta dei veicoli nei settori della ZTL e di alcune zone del centro storico, stabiliti con apposita ordinanza, tenendo conto degli effetti sul traffico, sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine, purché appartenenti al nucleo familiare del richiedente.

ART. 2 – TIPOLOGIA E VALIDITA' DEI PERMESSI

1. I permessi di transito e sosta (di seguito individuati come PASS) consistono in un contrassegno cartaceo, da esporre in maniera visibile sul parabrezza.
2. I PASS possono essere di tipo "PERMANENTE" o "TEMPORANEO" cioè per periodo di necessità debitamente comprovata.
3. I PASS TEMPORANEI – giornalieri - sono rilasciati su richiesta anche verbale, in tutti i casi di comprovata necessità. La sosta in tali casi è consentita negli appositi spazi.
4. Le autorizzazioni del presente regolamento sono istruite e predisposte dal Comando Polizia Municipale, secondo i modelli di seguito indicati.
 - PASS autorizzati “Settore A” di colore giallo
 - PASS autorizzati “Settore B” di colore rosso
 - PASS autorizzati “Settore C” di colore blu
5. La validità dei PASS è la seguente:
 - PASS PERMANENTI**
 - Residenti/Domiciliati - 5 anni
 - Imprese, studi professionali e medici di base/pediatri operanti sul territorio comunale – 3 anni
 - Assistenza non autosufficienti – max. 3 anni
 - PASS TEMPORANEI**
 - Temporanei/Domiciliati AIRE – max. 365 gg
 - Giornalieri – max 24 ore

6. I permessi conservano validità fino a quando non siano mutate le condizioni che ne hanno determinato il rilascio e comunque dovranno essere rinnovati alle rispettive scadenze presso il Comando Polizia Municipale, presentando apposita istanza almeno 60 giorni prima della scadenza.

7. E' istituito il nuovo PASS per il transito e la sola fermata, denominato Pass Bis. Tale Pass Bis è concesso a coloro che siano già in possesso, o intendano richiederlo, del pass permanente per soli residenti, con l'indicazione di massimo quattro targhe non diverse da quelle riportate sul pass permanente; non hanno diritto al Pass bis per il transito e la sola fermata coloro che siano in possesso di pass permanenti diversi da quelli rilasciati per i residenti o di quelli temporanei.

8. Il PASS bis per il transito e fermata permetterà agli aventi diritto il transito e la fermata nella ZTL, ove per fermata deve intendersi, ai sensi del "Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, art. 157, comma 1 lettera b, *“la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia”*.

9. Al Pass bis, di cui al comma 7, si applicano le medesime disposizioni del Pass permanente residenti e la sua scadenza di validità seguirà necessariamente quella del medesimo pass cui è associato.

ART. 3 - PRESCRIZIONI

1. Le prescrizioni relative alla validità, alla modalità e agli orari sono riportate nei permessi, derivanti dalle ordinanze vigenti al momento del rilascio del permesso. In caso di modifiche alla regolamentazione prevista nello stesso, il titolare è comunque tenuto al rispetto delle ordinanze successive.

2. Il PASS è revocato qualora venga accertata la mancanza dei requisiti dichiarati o che questi non corrispondano a verità.

ART. 4 - USO DEL PERMESSO

1. I PASS debbono essere esposti in originale esclusivamente sui veicoli per i quali sono stati rilasciati. La mancata esposizione comporta le stesse sanzioni previste per coloro che non ne sono in possesso.

2. L'uso improprio del PASS su altro veicolo, nonché l'esposizione di fotocopie e/o contraffazioni dello stesso, ne comporta la revoca, senza possibilità di restituzione, per l'intero periodo di validità.

ART. 5 - RICHIESTE DI PERMESSO - RILASCIO

1. I PASS di cui al presente regolamento, sono richiesti con istanza, in carta semplice, indirizzata al Capo Settore VI presso il Comando di Polizia Municipale.
2. Tutti i documenti richiesti per la predisposizione dei PASS possono essere autocertificati, qualora rientrino nell'elenco dei documenti autocertificabili ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445.
3. Le istanze incomplete della documentazione prevista, prodotte per le richieste di permessi, possono essere regolarizzate entro 30 giorni dalla comunicazione che gli uffici danno all'interessato entro 15 gg. lavorativi dalla data di protocollo della richiesta. Trascorso infruttuosamente il termine fissato, la pratica viene archiviata.
4. I permessi sono firmati dal Responsabile del Settore VI e rilasciate dal Comando di Polizia Municipale. I permessi con validità fino a 24h possono essere rilasciati dal personale del Comando.
5. Il rilascio dei permessi permanenti deve avvenire, salvo i casi di cui al precedente comma 3, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del Comando di Polizia Municipale.
6. In caso di smarrimento o deterioramento del PASS, i titolari, previa presentazione di denuncia all'Ufficio di P.M., potranno fare richiesta di un nuovo contrassegno.
7. I permessi sono posti a titolo gratuito.

TITOLO II SOGGETTI AUTORIZZATI

ART. 6 - RESIDENTI

1. Ai residenti anagrafici dei vari settori, compresi nelle zone a traffico limitato e settori limitrofi, è concesso solo PASS con l'indicazione di massimo quattro targhe di veicoli di proprietà del nucleo familiare. All'interno di quest'ultimo deve essere posseduta almeno una patente di guida di categoria "B" o superiore.
2. Ai residenti non autosufficienti, che hanno necessità di essere assistiti da familiari, previa presentazione di certificazione medica che attesti l'effettiva necessità di assistenza, è concesso un PASS, valido per l'intero periodo di malattia. Sul PASS saranno indicati i numeri di targa dei veicoli di chi effettua assistenza.

3. I PASS sono rilasciati senza il nome del titolare, per garantire la Privacy.

4. Per richiedere il PASS, occorre presentare una domanda su apposito stampato, alla quale deve essere allegata:

- fotocopia della carta di circolazione dichiarante i requisiti di cui al comma 1);
- certificato di residenza anche mediante autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare, la residenza anagrafica e la dimora abituale;
- eventuale autodichiarazione attestante il non possesso di locale pubblico o privato ove ricoverare il veicolo.

5. Hanno diritto al PASS, escluso il mese di agosto, i residenti, proprietari o affittuari, titolari di imprese e liberi professionisti, che hanno anche la disponibilità all'interno di strutture pubbliche e private di posti di sosta per veicoli.

ART. 7 - IMPRESE E STUDI PROFESSIONALI

1. I Titolari di imprese e i liberi professionisti, con sede all'interno della Z.T.L. e zone limitrofe, sono autorizzati a circolare e sostare per un'ora negli spazi adibiti nel proprio settore, mediante esposizione sia del disco orario che del PASS, al fine di adempiere alle operazioni di carico e scarico; allo scadere del periodo consentito, devono necessariamente spostare il veicolo in sosta, per non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 157 cc. 6 e 8 del Codice della Strada.

2. Saranno rilasciati due PASS per ogni impresa ed uno per ogni studio professionale, con validità dalle ore 09,00 alle ore 20,00.

3. La richiesta di permesso triennale deve essere presentata in carta semplice, allegando:

- fotocopia della carta di circolazione;
- dichiarazione di ubicazione della sede dell'impresa o dello studio all'interno della Z.T.L.;
- autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio o all'Albo Professionale.

4. Per le richieste di autorizzazione giornaliera per l'effettuazione di operazioni di carico e scarico è sufficiente la presentazione della carta di circolazione.

5. Per le operazioni di carico e scarico merci non è necessario richiedere l'autorizzazione giornaliera, di cui al comma precedente, quando tali operazioni siano eseguite con veicoli destinati al trasporto di merci.

ART. 7 BIS - PERMESSO PER MEDICI DI BASE E PEDIATRI

1. I medici di base e i pediatri operanti sul territorio Comunale sono autorizzati,

nell'esercizio delle loro funzioni, a transitare e sostare nella ZTL mediante esposizione del Pass Permanente, con indicazione di massimo due targhe di veicoli di proprietà del nucleo familiare.

2. La richiesta del Pass deve essere presentata in carta semplice allegando fotocopia della carta/e di circolazione e copia del tesserino medico.

3. Il Pass ha una validità triennale.

ART. 8 - PENSIONATO ALL'INTERNO DELLA Z.T.L.

1. All'Istituto Gonnelli, ubicato in Piazza Gonnelli, sono concessi due PASS permanenti.

2. Per le richieste di PASS giornalieri è sufficiente la presentazione della fotocopia della carta di circolazione.

3. Per le attività alberghiere ed extralberghiere presenti nella ZTL, sono rilasciati un numero di PASS pari al numero di stanze della struttura. Il titolare della struttura avrà l'obbligo di comunicare, anche via e-mail, le targhe e i giorni di permanenza degli ospiti entro le 24 ore dall'arrivo.

ART. 9 - ISCRITTI NEL REGISTRO AIRE

1. Ai veicoli di proprietà o altro titolo, così come previsto dal comma 1 dell'art. 196 del Codice della Strada, degli iscritti nel registro AIRE e domiciliati nella Z.T.L. sono concedibili PASS temporanei, validi per il solo periodo di permanenza e, comunque, per un periodo non superiore a 365 (trecentosessantacinque) giorni.

2. La richiesta è presentata in carta semplice dal domiciliato, allegando:

- Iscrizione registro AIRE;
- Autodichiarazione attestante il domicilio;
- fotocopia della carta di circolazione dei veicoli e/o contratto di noleggio.

ART. 10 - DOMICILIATI

1. Ai veicoli di proprietà dei domiciliati nella Z.T.L. sono concedibili PASS, con l'equiparazione a residenti, esclusivamente nei casi in cui il trasferimento di residenza sia impossibile o inapplicabile.

2. La richiesta è presentata in carta semplice dal domiciliato, allegando:

- copia del contratto di affitto, debitamente registrato, o documento che comprovi la proprietà dell'immobile;
- fotocopia della carta di circolazione del veicolo.

3. La valutazione dell'applicabilità del comma 1, caso per caso, è di competenza dell'Ufficio che rilascia i permessi.

ART. 11 - INVALIDI

1. Le persone diversamente abili, con impedita o sensibilmente ridotta capacità di deambulazione, possono circolare e sostare nella ZTL esibendo il contrassegno di parcheggio per disabili previsto nel vigente Codice della Strada.

2. Ai titolari del contrassegno di cui sopra non sarà rilasciato il PASS ma, ove sussistano le condizioni per il rilascio del pass residenti, potrà essere, se richiesto, rilasciato il Pass bis, la cui scadenza di validità seguirà necessariamente quella del contrassegno di parcheggio per disabili.

ART. 12 - VEICOLI ADIBITI A PRONTO INTERVENTO

1. Ai veicoli utilizzati per il "PRONTO INTERVENTO" delle società di servizi (ad es: ENEL, ITALGAS, TELECOM ecc.), nonché dei concessionari di servizi comunali o statali, è concesso il libero permesso di transito e sosta purché durante il servizio.

2. I veicoli adibiti esclusivamente al ritiro dei rifiuti solidi urbani e macchine operatrici addette alla pulizia delle strade, possono liberamente transitare e sostare nella ZTL e settori limitrofi nelle ore di svolgimento del servizio.

ART. 13 - PUBBLICO INTERESSE E FORZE DI POLIZIA

1. I veicoli di proprietà degli enti pubblici e delle Forze di Polizia sono autorizzati a circolare e sostare liberamente nella ZTL e nei settori limitrofi senza rilascio di alcun contrassegno.

TITOLO III NORME FINALI

ART. 14 - OSSERVATORIO

1. Al fine di formulare suggerimenti e proposte di modifica del presente regolamento, è costituito un osservatorio con apposito atto di Giunta Comunale. Tale osservatorio, su comunicazione dell'Assessore alla Polizia Municipale, si riunisce almeno una volta all'anno.

2. La commissione è composta da:

- l'Assessore alla P.M., in qualità di Presidente;

- un Consigliere Comunale delegato dal Sindaco;
- il Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

La Segreteria Tecnica sarà assolta dal Corpo di Polizia Municipale.

3. Il Comitato dovrà esprimere obbligatoriamente entro 60 giorni pareri sulle istanze e sui ricorsi di cui al comma 2 dell'art. 15.

ART. 15 - RISPOSTE ALLE ISTANZE E RICORSI

1. Nei casi previsti dal Regolamento sono concessi PASS, entro 15 gg. lavorativi dalla data del protocollo generale, solamente secondo le modalità determinate dallo stesso. Il Comando di Polizia Municipale, entro lo stesso limite temporale, fornisce direttamente diniego alle richieste in contrasto o in deroga a quanto previsto dal Regolamento.

2. Eventuali istanze o ricorsi, ammissibili esclusivamente per situazioni non previste dal regolamento, sono sottoposti all'esame dell'Osservatorio di cui all'art. 14, il quale si pronuncerà entro i termini di cui all'art. 14 comma 3; il Capo Settore VI, assunto il parere dell'Osservatorio, deciderà in via definitiva entro 30 giorni con propria determinazione.

ART. 16 - SANZIONI

1. Fermo restando le sanzioni previste dal Codice della Strada, salvo che le violazioni non costituiscano reato, chiunque, titolare di PASS per uno dei casi descritti nel presente regolamento, non provveda tempestivamente a comunicare al Comando di Polizia Municipale la cessazione delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio o la modifica di alcuno dei dati relativi al mezzo autorizzato, e comunque entro 7 giorni, è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

2. Chiunque, titolare di permesso, ha l'obbligo di esporre lo stesso in modo ben visibile sul veicolo, in modo da rendere leggibili i dati ivi indicati. La violazione a tale obbligo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 35,00 a € 300,00.

3. Alle violazioni previste dai commi precedenti si applicano le sanzioni previste dall'art. 3 del presente regolamento.

ART. 17 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Sono abrogate tutte le precedenti norme in contrasto con il presente regolamento.
2. I precedenti contrassegni saranno considerati validi fino al 28 febbraio 2009. Allo scadere del periodo di cui sopra, a chiunque esporrà i vecchi permessi saranno applicate le stesse sanzioni previste per coloro che non ne sono in possesso.